



## NOTA PROVVISORIA

**sui primi emendamenti approvati al decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113  
recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi  
ed interventi di carattere economico”  
(A.S.1222)**

### PREMESSA

Il decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto ed è entrato in vigore il 10 agosto 2024. **Il provvedimento è ora all’esame in prima lettura delle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, che nella seduta del 26 settembre u.s., hanno approvato alcuni importanti emendamenti, anche su proposta di ANCI**, dei quali si riporta di seguito una nota provvisoria.

**Si richiama l’attenzione dei Piccoli Comuni sull’approvazione della norma sui segretari comunali che risponde alle richieste formulate da ANCI nazionale con lettera del 23 agosto u.s.**

*Si specifica, infine, che le Commissioni licenzieranno il testo definitivo del provvedimento in oggetto domenica 29 settembre p.v., in cui saranno votati altri emendamenti dell’ANCI, segnalati dai gruppi di maggioranza, in particolare in materia di proroga dei termini di opere medie e di piccole opere (inserimento CUP in piattaforma REGIS) e di rigenerazione urbana. **Anci provvederà tempestivamente all’integrazione della presente nota.***

#### ✓ **Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Città Metropolitane e Province**

La norma, **richiesta da ANCI** e approvata con riformulazione, al fine dell’attuazione della riforma PNRR inerente la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, **stabilisce che, per le Città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio**, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell’ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, **il recupero delle somme versate nelle casse dello Stato per il contenimento della spesa pubblica debba avvenire esclusivamente a valere sul versamento dell’imposta sulle assicurazioni.**

✓ **Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis**

La norma, **richiesta da ANCI**, dispone che, per facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, **per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applichino i limiti previsti per gli enti che utilizzano entrate vincolate o concedono anticipazioni di tesoreria**, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, sia determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

✓ **Rinegoziazione mutui enti locali - Addendum cdp-mef**

La norma, **richiesta da ANCI**, esplicita la facoltà di libero utilizzo delle economie anche derivanti da rinegoziazioni dei piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità sanitarie e regionali (art. 2 e 3 del dl 35/2013).

✓ **Proroga utilizzo economie da rinegoziazione mutui enti locali**

La norma, **richiesta da ANCI**, estende **al 2027 la disposizione secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione**, così da coprire l'intero triennio di riferimento del bilancio di previsione, anche in considerazione delle persistenti tensioni finanziarie cui sono sottoposti gli enti locali in ragione della dinamica dei prezzi e degli obblighi di contribuzioni al consolidamento della finanza pubblica, nonché dell'esigenza di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali.

✓ **Proroga per Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio**

La norma proroga **al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione della COSFEL** il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari.

✓ **Disposizioni in materia di segretari comunali**

**Come anticipato in premessa, la norma in commento risponde ad una richiesta di ANCI. Il comma 1** codifica quanto già previsto dall'art. 12-bis del d.l. 4/2022, al fine di rendere "ordinario" e non più oggetto di proroga il **termine massimo di 24 mesi** che i segretari, iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, **devono rispettare per assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti**, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, **in caso di vacanza della sede**, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero

dell'Interno.

**Accolta, inoltre, la richiesta** volta a poter nominare, a seguito di vacanza della sede, **oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi**, i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, attraverso la seguente procedura:

1. Decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti.
2. Se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera.
3. Nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

Le autorizzazioni **inoltre** possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati già dal sindaco per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi **sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.**

Si stabilisce, infine, che **il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale B** (di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001), è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti (*si ricorda che nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C).*

I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano **esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio** prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

Viene **modificata la durata del corso- concorso di formazione per l'accesso in carriera dei segretari comunali** (art. 13, c. 2 DPR 465/1997) stabilendo che tale corso ha la durata di **un mese**, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche sempre seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno o più comuni. Inoltre, nei tre anni successivi (e non più un biennio) alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari

ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.

Conseguentemente a seguito delle modifiche sopracitate viene abrogato per un coordinamento formale l'articolo 12-*bis*, comma 2, lett. a), del d.l. 4/2022 convertito in legge 25/2022.

Infine, si stabilisce che le **procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale** previste dall'art. 25 bis d.l. 104/2020 **possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.**

Tali procedure semplificate prevedono:

- la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale, utilizzando la PEC e lo SPID.
- lo svolgimento delle prove, sia preselettive che scritte, con modalità telematiche;
- la possibilità di effettuare la prova orale in videoconferenza.